



**OGGETTO: ASSENSO PRELIMINARE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PTCP PRESENTATA DAL COMUNE DI BEDIZZOLE.**

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- Il Comune di Bedizzole, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta Soc. Tovo Gomma S.p.A., di un progetto di ampliamento dell'attività economica svolta nella sede di via Campagnola, n. 49 Bedizzole (Bs), con deliberazione della Giunta n. 63 del 05 maggio 2016 ha avviato il procedimento per l'approvazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dell'articolo 97 della legge regionale 12/2005, comportante variante al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT);
- La Conferenza di Servizi preliminare ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche ha rilevato elementi di incompatibilità con le previsioni del PTCP inerenti gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- Il Comune di Bedizzole con deliberazione della Giunta n. 80 del 16 giugno 2016 ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) congiuntamente con la Provincia di Brescia in quanto il progetto risulta in variante al Piano delle Regole del PGT Comunale e al PTCP Provinciale;
- Con decisione assunta dall'Autorità Competente con atto n. 22431 del 31 ottobre 2016, relativa a verifica di assoggettabilità alla VAS del predetto progetto SUAP, assorbente la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al piano delle regole e della variante al PTCP, condotta congiuntamente con questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore del Settore Pianificazione Socio-Economica e Territoriale - Parchi della Provincia n. 3551 del 09 giugno 2016, è stato escluso che il progetto in questione e relative varianti al PGT ed al PTCP debba essere assoggettato a VAS, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ivi indicate;
- La Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, svoltasi in data 06 dicembre 2016, ha valutato favorevolmente il progetto, dando atto che il comune *procederà all'adozione del procedimento di SUAP al fine di dare modo alla Provincia di apportare la variante al perimetro degli Ambiti Agricoli Strategici*;
- Il predetto Comune, con deliberazione del Consiglio n. 10 del 17 gennaio 2017, a seguito della citata Conferenza di Servizi del 06 dicembre 2016, ha adottato il SUAP in variante al PGT, proponendo al contempo a questa Provincia la modifica del PTCP laddove esso prevede che l'area in questione rientri negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Documento firmato digitalmente

- La sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del SUAP in variante è stata depositata nella Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 12/2005;

Rilevato che:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per le finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi (fra l'altro) gli ampliamenti di attività economiche già esistenti;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- Con l'entrata in vigore della citata legge regionale n. 31/2014 la presentazione di progetti allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97 della legge regionale n. 12/2005 è consentita, nel quadro del generale obiettivo di riduzione del consumo di suolo cui la nuova legge è preordinata, solo ai limitati fini dell'ampliamento delle attività economiche esistenti;
- Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate dai progetti di ampliamento ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;
- Il sopraccitato progetto presentato da ditta Soc. Tovo Gomma S.p.A., finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente secondo quanto consentito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 31/2014, interessa un'area di limitata dimensione adiacente all'insediamento di via Campagnola, n. 49, rientrante in ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico individuato dal PTCP;

Richiamata la normativa del vigente PTCP, e in particolare:

- L'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;
  - L'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;
  - L'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di
- Documento firmato digitalmente

errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del Piano;

- L'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005;

Rilevato quanto segue alla luce della citata normativa del PTCP, della legge regionale n. 12/2005, della legge n. 56/2014 e dello Statuto provinciale:

- Qualora sulla proposta di modifica del PTCP presentata dal Comune il Presidente della Provincia, valutato che la modifica attenga ad aspetto di ambito locale non incidente sulle strategie generali del PTCP, si pronunci in termini di assenso entro 120 giorni dalla trasmissione della proposta stessa, la Provincia avvia il procedimento di variante semplificata di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del PTCP;
- La variante semplificata è approvata con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10, della legge regionale 12/2005, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del PTCP, dandosi atto che:
  - a. La deliberazione del Consiglio Comunale contenente proposta di variante al PTCP, unitamente al presente decreto di assenso del Presidente della Provincia ed all'avviso di avvio del procedimento di variante, è pubblicata sul Sito internet provinciale e la Provincia ne dà informazione diretta agli enti locali territorialmente interessati (Comune, eventuale Unione di Comuni e Comunità Montana);
  - b. La consultazione degli enti locali territorialmente interessati è intervenuta nell'ambito della già espletata procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 3 aprile 2017 (in atti), nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'espansione aziendale, come evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento SUAP, e ritenendosi che l'interesse all'ampliamento dell'attività economica esistente sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento del terreno in questione nel contesto delle superfici agricole in cui esso spazialmente si colloca - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del medesimo terreno non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

decreta

1. Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12/2005 e dell'articolo 15, comma 9, del PTCP, il preliminare assenso sulla proposta di modifica del PTCP presentata dal Comune di Bedizzole con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17

Documento firmato digitalmente

gennaio 2017.

2. Di dare avvio al procedimento di approvazione della variante semplificata al PTCP a seguito della proposta comunale di cui al punto precedente, dando atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assoggettabilità conclusasi con atto dell'autorità competente n. 22431 del 31 giugno 2016.
3. Di dare atto che l'adozione della variante al PTCP di cui sopra compete al Consiglio Provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 12/2005.
4. Di pubblicare il presente decreto, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di Bedizzole n. 10 del 17 gennaio 2017 e all'avviso di avvio del procedimento di approvazione della variante semplificata del PTCP, sul Sito ufficiale della Provincia, nella sezione Albo Pretorio Online per il periodo consecutivo di 180 giorni, nonché nella sezione Ente Locale/Territorio.
5. Di trasmettere il presente decreto al Comune di Bedizzole, con richiesta di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune, per un periodo di 180 giorni e comunque sino alla conclusione del procedimento di approvazione del progetto SUAP.
6. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brescia, li 05-04-2017

IL PRESIDENTE  
PIER LUIGI MOTTINELLI